



**COMUNE DI
SCALENGHE**
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO
di
POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 27/10/2025

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Oggetto del regolamento
- ART. 2 - Ambito di applicazione
- ART. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio
- ART. 4 - Provvedimenti di polizia rurale
- ART. 5 - Sanzioni

Titolo II - DELLA PROPRIETÀ

- ART. 6 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui
- ART. 7 - Attività agricole ed esercizio venatorio
- ART. 8 - Divieto di pascolo
- ART. 9 - Divieto di raccolta e di scarico
- ART. 10 - Cani da guardia e da compagnia

Titolo III - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

- ART. 11 - Smaltimento acque superficiali
- ART. 12 - Gestione di fossi, canali e ripe
- ART. 13 - Irrigazione
- ART. 14 - Salvaguardia delle strade
- ART. 15 - Ripristino dello stato dei luoghi
- ART. 16 - Piantumazione di alberi, siepi e arbusti

Titolo IV - ATTIVITÀ AGRICOLE E PASCOLO DI ANIMALI

- ART. 17 - Arature, trasporti di letame, terra ed altri detriti
- ART. 18 - Spargimento di reflui zootecnici
- ART. 19 - Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni
- ART. 20 - Piantumazione di alberi presso i confini
- ART. 21 - Custodia di animali in transito
- ART. 22 - Spostamento di animali in transito
- ART. 23 - Passaggio nei fondi altrui con il bestiame
- ART. 24 - Pascolo sui terreni demaniali
- ART. 25 - Pascolo su terreno privato
- ART. 26 - Animali morti

Titolo V - TUTELA DELL'AMBIENTE

- ART. 27 - Accensione fuochi
- ART. 28 - Inquinamento
- ART. 29 - Scarico abusivo
- ART. 30 - Esche avvelenate
- ART. 31 - Nidi di uccelli

Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 32 - Esecutività
- ART. 33 - Altri riferimenti normativi

Allegato A – TAVOLA GRAFICA FOSSI, RII E BEALERE ESISTENTI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di competenza:

- a) la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato nonché dalle disposizioni emanate dagli altri Enti locali al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria e della comunità;
- b) il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio;
- c) il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.

Art. 2 – Ambito di applicazione.

Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole così come definite dall'articolo 2135 del codice civile indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Locale, territorialmente competenti, ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti delle Guardie Ecologiche Volontarie e delle Guardie Giurate Ittico-venatorie.

Art. 4 - Provvedimenti di polizia rurale

Il Sindaco o i Funzionari comunali possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, in forza delle competenze loro attribuite dalle leggi, finalizzate all'eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni e al ripristino dello stato dei luoghi.

Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze comunali è inoltre punito con una sanzione da € 25,00 a € 500,00.

ART. 5 – Sanzioni

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite dalla seguente tabella, in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I° e II° del Capo I° della Legge 24.11.1981 n.689 e s.m.i.

L'Autorità competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione è il Comune.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento saranno introitate dalla tesoreria comunale.

Il trasgressore alle norme del presente regolamento soggiace altresì alla sanzione accessoria dell'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che la costituisce.

Salvo diversa e specifica disposizione di legge, avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono presentare propri scritti difensivi e richiesta di audizione al Segretario Comunale, con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.

Il Segretario Comunale, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza-ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.

Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.

Nel caso di mancato pagamento in misura ridotta e senza che risulti la presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 legge n. 689/1981 valido per l'emissione dell'ordinanza – ingiunzione.

Avverso l'ordinanza – ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689/1981 e dell'articolo 6 del D. L.vo n. 150/2011.

INFRAZIONI	SANZIONI Minimo-Massimo
Dall'art. 6 al 11	€ 50,00 - € 500,00
Art. 12	€ 100,00 - € 1000,00
Art. 13	€ 50,00 - € 500,00
Art. 14	€ 100,00 - € 1.000,00
Art. 15	€ 50,00 - € 500,00
Art. 16	€ 50,00 - € 500,00
Art. 17	€ 100,00 - € 1.000,00
Dall'art. 18 al 27	€ 50,00 - € 500,00
Art. 28	€ 100,00 - € 1000,00
Art. 29	€ 100,00 - € 1000,00
Art. 30	€ 50,00 - € 500,00
Art. 31	€ 50,00 - € 500,00

TITOLO II – DELLA PROPRIETA’

ART. 6 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui

Il proprietario ha diritto di delimitare in qualunque momento il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibili eventuali servitù gravanti sullo stesso, fatte salve le prescrizioni del vigente regolamento edilizio comunale.

È vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del c.p. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo i casi previsti dall'art. 843 del c.c. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e aree agro-silvo- pastorali o incolte, nonché di manufatti rurali e agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

Previa motivata comunicazione al comune da parte di un soggetto terzo che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'articolo 4 del presente regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di

opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

ART. 7 - Attività agricole ed esercizio venatorio

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche.

- a) La caccia vagante non può essere praticata nei fondi fino a raccolto avvenuto, nonché nei fondi ove siano presenti coltivazioni erbacee di altezza superiore ai 20 cm, soia ed ortofrutticole, in tali circostanze non sussiste l'obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto. È fatto divieto, inoltre, di praticare qualunque tipo di attività venatoria fino a 200 mt dalle aziende agricole.
- b) Indipendentemente dalla coltura in atto, e fatte salve alcune eccezioni previste dalle speciali leggi venatorie, l'esercizio della caccia non è consentito sui terreni coperti per la maggior parte o interamente dalla neve, nonché sui terreni allagati dalle piene di corsi d'acqua.
- c) Il proprietario o il suo avente causa può chiedere al competente servizio per la conservazione della fauna e della caccia, alle scadenze definite dal servizio stesso, l'interdizione dell'attività venatoria sui propri fondi, sui quali si praticino attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate.
- d) Se la richiesta di interdizione dell'attività venatoria viene accolta, il fondo deve essere delimitato a cura del proprietario o del conduttore con idonei cartelli non soggetti a tassazione.

ART. 8 - Divieto di pascolo

È fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario del fondo.

ART. 9 - Divieto di raccolta e di scarico

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui anche se su questi sia stata effettuata la raccolta dei prodotti.

Senza il consenso del proprietario è vietato il deposito e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale sugli altri fondi.

È altresì sempre vietato depositare rifiuti o sostanze tossiche, sia sul proprio fondo che su quello altrui.

ART.10 - Cani da guardia e da compagnia

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

Tutti i cani condotti in luogo pubblico devono essere muniti di guinzaglio, di museruola per le razze di cui all'Ordinanza Ministero della Salute 6 agosto 2013.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono utilizzati, in presenza del proprietario, per i rispettivi fini.

È sempre assolutamente vietato lo sgambamento dei cani senza guinzaglio nei fondi agricoli, onde preservare le derrate agricole prodotte, utilizzate per l'alimentazione animale, dalla presenza di deiezioni che possono generare problemi di natura igienico-sanitaria. Il conduttore del cane è tenuto ad avere con sé tutto il necessario per la raccolta delle feci prodotte dal proprio cane evitando l'imbrattamento di suolo privato o pubblico.

TITOLO III – TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

ART. 11 - Smaltimento acque superficiali

I terreni confinanti con strade pubbliche devono essere provvisti di fossi adeguatamente dimensionati, in grado di smaltire le acque piovane ed irrigue, per evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale.

Per lo scavo dei fossi o canali irrigui presso confini stradali la distanza non può essere inferiore a 1 metro e va misurata dal confine di proprietà demaniale.

Invece, per lo scavo di canalette limitrofe alla sede viaria, quando atte a evitare sversamenti di acque di scolo, sia irrigue che piovane, sul sedime stradale la distanza può essere inferiore a 1 metro, misurata dal confine di proprietà demaniale e proporzionale alla profondità stessa.

I conduttori sono tenuti a garantire il regolare funzionamento di fossi e canalette durante tutto l'arco dell'anno, mediante la loro costante pulizia e/o spурgo.

In caso di modifiche sostanziali delle pendenze dei lotti prospicienti pubbliche vie, mediante azioni di livellamento meccanico, si prescrive al conduttore la realizzazione di debite opere di raccolta delle acque, sia piovane che irrigue, in appositi canali di scolo al fine di evitare lo scarico incontrollato delle medesime sul sedime stradale.

Tale regola va rispettata anche in caso di assenza di ricettori sui lotti limitrofi e anche in caso di opere di livellamento che creino un dislivello nei confronti dei lotti confinanti.

ART. 12 - Gestione di fossi, canali e ripe.

I proprietari o i conduttori devono:

- a) mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade con inclinazioni, pendenze e distanze tali da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile;
- b) mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi altro materiale;
- c) rimuovere regolarmente la vegetazione, in modo da garantire il libero deflusso delle acque e garantire la visibilità ai conducenti dei veicoli sulle strade limitrofe;
- d) non modificare, interrompere o alterare il percorso e la dimensione di fossi, rii e canali esistenti (vedasi tavola grafico – ALLEGATO A al presente regolamento).
- e) In caso di piogge prolungate o di forti temporali, i consorzi irrigui e i privati devono provvedere:
 - all'immediata chiusura di tutte le centrifughe, al fine di interrompere il flusso delle acque di canali che attraversano il paese;
 - all'immediata apertura di tutte le paratoie a valle dell'abitato, relative a canali in grado di raccogliere e smaltire le acque provenienti dalle aree residenziali.

ART. 13 - Irrigazione

È vietato usare pozzi per l'irrigazione o effettuare trivellazioni per la ricerca dell'acqua senza le previste autorizzazioni regionali e comunali.

I pozzi aperti devono comunque essere muniti di idonea protezione, atte a prevenire la caduta di persone e/o animali, e adeguatamente segnalati.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

ART. 14 - Salvaguardia delle strade

È fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura e alle opere d'arte connesse alle strade comunali. È fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico.

È fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli (es.: brusche partenze o frenate, derapate, ecc.) ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.

L'attraversamento di strade comunali e vicinali con condutture di acqua permanenti comporta l'obbligo di ripristino del fondo stradale e di mantenere le condotte e i ponti in modo che non derivi danno al fondo stradale stesso. Gli attraversamenti e i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'ufficio tecnico comunale.

Le strade vicinali, essendo assimilate dall'articolo 2 del c.d.s. alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche; per cui gli oneri di manutenzione sono a carico del comune.

ART. 15 - Ripristino dello stato dei luoghi

Qualora risulti che il conduttore e/o proprietario di un fondo si sia impossessato di parte di sedime destinato a viabilità, bealere, fossi, rii, canali o altra superficie di uso pubblico, sarà soggetto all'obbligo di riconfinamento e al ripristino delle aree stesse (sedi stradali, fossi, rii, canali, ecc.) sostenendone tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali.

In caso di inottemperanza ai lavori di ripristino i medesimi saranno effettuati a cura del comune con rivalsa piena e incondizionata sugli inadempienti.

Il soggetto responsabile della manomissione o alterazione dello stato dei luoghi sarà inoltre soggetto a una sanzione amministrativa commisurata alla superficie di strada o alla lunghezza di fossi, rii e canali manomessa.

La sanzione amministrativa potrà essere eventualmente trasformata in prestazioni d'opera.

La sanzione amministrativa non verrà applicata nei primi dodici mesi dall'esecutività del presente regolamento qualora i soggetti responsabili di alterazione delle opere pubbliche si attivino autonomamente per il ripristino dello stato dei luoghi entro i medesimi dodici mesi.

ART. 16 - Piantumazione di alberi, siepi e arbusti

La piantumazione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o del bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal c.c. e dalle Leggi forestali nonché dal codice della strada.

I canali, le bealere, i rii e i fossi devono avere un lato completamente libero da alberi per agevolare le operazioni di manutenzione. In caso contrario gli alberi devono essere piantati a una distanza di almeno quattro metri. I proprietari o aventi causa devono garantire tramite la pulizia dei medesimi, il diritto di passaggio delle acque.

È fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede o le aree limitrofe alla proprietà da fogliame, rami, pigne, sementi e quanto altro proveniente da siepi o alberi prospicienti.

È, inoltre, fatto obbligo di tagliare i rami di piante e arbusti che si protendano oltre il confine stradale, qualora comportino restringimento delle sedi viabili, limitino la normale visibilità ai conducenti dei veicoli, compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

Le recinzioni dei fondi agricoli devono essere costruite in base alle disposizioni delle norme di attuazione del P.R.G.

Titolo IV - ATTIVITÀ AGRICOLE E PASCOLO DI ANIMALI

ART. 17 - Arature, trasporti di letame, terra ed altri detriti

I frontisti confinanti con strade pubbliche non possono arare fino al ciglio delle strade, o in modo da danneggiarle, ma devono adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno. Le operazioni di aratura devono altresì essere condotte in modo tale da evitare possibili danni a qualsiasi manufatto, anche di privati, posto in prossimità dei confini.

Durante le operazioni di aratura è fatto divieto di effettuare le manovre di ritorno sulle strade pubbliche.

I frontisti devono garantire una regolare capezzagna di larghezza minima di tre metri, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada e di larghezza minima di un metro nei casi di aratura parallela alla stessa. La banchina adiacente alle strade comunali deve essere di almeno 1 mt dal manto stradale.

Lungo le strade comunali le lavorazioni dei campi devono contemplare la presenza di un fosso di raccolta delle acque di scolo.

Contestualmente le arature e le lavorazioni agricole devono far sì che non vengano danneggiate le strade. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone l'imbrattamento, in base alle norme del codice della strada, è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata.

ART. 18 - Spargimento di reflui zootecnici

Per lo spargimento di digestati e lo spandimento dei liquami bisogna adottare una fascia di rispetto pari a 100 mt. lineari misurati dalla perimetrazione dei centri abitati nell'ambito della quale l'interramento dei reflui dovrà avvenire entro le 24 ore (dal loro conferimento in campo);

È prevista una fascia di rispetto, per le "case sparse" pari a 20 mt. lineari nell'ambito della quale l'interramento dei liquami dovrà avvenire entro le 24 ore (dal loro conferimento in campo).

È vietato lo spandimento di liquami entro la fascia di rispetto del pozzo dell'acquedotto di Scalenghe, sito in prossimità del cimitero comunale, nel raggio di 200 metri lineari.

ART. 19 - Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni

I trattamenti con presidi fitosanitari debbono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia.

I trattamenti antiparassitari effettuati con mezzi aerei o con atomizzatori devono rispettare idonee distanze dalle abitazioni, in modo tale da non interessare le stesse.

In prossimità delle abitazioni è inoltre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti durante le giornate di vento.

ART. 20 - Piantumazione di alberi presso i confini

Per la piantumazione di pioppi e altre piante di alto fusto, sia in coltura specializzata che su filare singolo, la distanza dai confini è fissata in 15 metri. Questa distanza potrà essere derogata in caso di accordi tra i proprietari confinanti, fatte salve comunque le disposizioni del codice civile.

Nel caso in cui il terreno confinante con quello in oggetto della nuova piantagione è coltivato a bosco o adiacente ad un altro impianto di silvicoltura la distanza minima tra i confini è ridotta a metri 5.

Le piante poste sui terreni latistanti a strade vicinali e comunali devono essere piantate alle distanze previste dal codice della Strada.

Le coltivazioni di alberi devono distare dalle abitazioni ed edifici, anche rurali, nel rispetto di quanto previsto dal codice civile.

ART. 21 - Custodia di animali in transito

Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

ART. 22 - Spostamento e pascolo di animali

I proprietari e conduttori di mandrie e greggi in spostamento sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'autorità sanitaria, dal prefetto e dalla Regione Piemonte. Gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.

Il pascolo notturno (dalle ore 20,00 alle ore 6,00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di opportune tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone o cose o ad altri animali.

ART. 23 - Passaggio nei fondi altrui con il bestiame

Il diritto di passaggio nei fondi altrui con il bestiame, in assenza di valide alternative, specie se sono in atto colture o frutti pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire i danni che potrebbero essere arrecati alla altrui proprietà.

ART. 24 - Pascolo sui terreni demaniali

Il pascolo del bestiame sui terreni demaniali è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco o dell'Amministrazione interessata. Per i terreni comunali il proprietario del gregge o mandria deve provvedere al pagamento di un corrispettivo stabilito di volta in volta secondo i parametri ed i criteri predeterminati dalla Giunta Comunale e commisurato all'estensione e qualità del terreno messo a

disposizione, al numero di capi ammessi a pascolare ed alla durata dell'esercizio del pascolo. Il conduttore del bestiame sorpreso a pascolare nel terreno del demanio comunale senza autorizzazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa e al totale risarcimento dei danni.

ART. 25 - Pascolo su terreno privato

Senza espressa autorizzazione del conduttore del terreno è vietato il pascolo di greggi e armenti di qualunque specie di animali sui fondi privati.

ART. 26 - Animali morti

Gli animali morti per qualunque causa dovranno essere avviati alla distruzione o all'interramento in base alle disposizioni impartite dal competente Servizio Veterinario.

Titolo V - TUTELA DELL'AMBIENTE

ART. 27 - Accensione fuochi

L'abbruciamento di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco è consentito in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere inferiori a 3 metri steri per ettaro. Tale attività deve essere effettuata sul luogo di produzione esclusivamente nel periodo consentito dal calendario della Regione Piemonte. La distanza minima deve essere di almeno 20 metri dalle strade e dai camminamenti pubblici, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di paglia, fieno e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.

È vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito interramento mediante fresatura e/o aratura.

In ogni caso, è severamente vietato dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, teli, legacci, manichette plastiche, tessuti, carta e cartone, legname, ecc.

È vietato accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.

Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt. 423 e 449 del c.p.

ART. 28 - Inquinamento

È vietato inquinare le acque sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con sostanze chimiche o naturali dannose al patrimonio ittico.

Non è permesso convogliare direttamente nei corsi d'acqua liquami provenienti da allevamenti zootecnici.

Lo scarico di acque in corsi d'acqua superficiali, derivanti da attività di ogni tipo, sia civili che produttive o di servizio, è ammesso solo a seguito di regolare autorizzazione rilasciata in base alle norme vigenti in materia di scarichi.

ART. 29 - Scarico abusivo

È vietato lo scarico o l'abbandono su terreni e fondi agricoli, alvei e scarpate, di rifiuti di ogni tipo.

ART. 30 - Esche avvelenate

È vietato spargere esche avvelenate nel territorio e impiegare sostanze venefiche, a scopo di protezione delle colture, in assenza di specifica autorizzazione dell'autorità comunale e veterinaria competente per territorio.

ART. 31 - Nidi di uccelli

È vietata la distruzione di nidi e nidiate di uccelli; è inoltre vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 32 - Esecutività

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune senza seguito di opposizioni.

Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

ART. 33 - Altri riferimenti normativi

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni fissate dalla vigente normativa statale, regionale e provinciale.